



CONTRARIAN • LEGAL

di Michela Folli

# Chiare regole fiscali

44

Grazie alla flessibilità e alla possibilità di personalizzazione, la società semplice è diventata la risposta a un crescente interesse di protezione o passaggio generazionale dei patrimoni

**L**

La società semplice costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un'attività economica non commerciale. Nel tempo, la società semplice è divenuta lo strumento utilizzato come cassaforte dei beni di famiglia, siano essi immobili, partecipazioni in società o valori mobiliari. La società semplice è divenuta, in molti casi, la risposta a un crescente interesse dei titolari di patrimoni rispetto a temi delicati come la protezione o il passaggio generazionale. La gamma di strumenti per attuare un efficiente passaggio generazionale è ampia: alcuni tradizionali e altri più innovativi. Tra gli strumenti utilizzati più di frequente ci sono, ad esempio, il trasferimento della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto, i patti di famiglia, i vincoli di destinazione e i trust. In questo contesto, la società semplice ha guadagnato sempre maggior interesse grazie alle sue caratteristiche intrinseche: semplicità,



Michela Folli, socio  
Biscozzi Nobili Piazza

flessibilità, possibilità di personalizzazione alle specifiche esigenze unitamente a limitati costi di implementazione e di gestione della società. Inoltre, può essere utilizzata in modo combinato con alcuni degli altri strumenti citati, per esempio il trasferimento della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto sulle quote della stessa società semplice. Non essendo soggetta a particolari obblighi civilistici, i costi di gestione della società semplice sono minimi. L'istituto della società semplice, inoltre, diversamente da quanto avviene nel caso di apporto dei beni a un trust, permette alla famiglia di mantenere il controllo sul patrimonio modulando la governance della società semplice secondo le specifiche esigenze. Inoltre, la società semplice trova particolare favore nei casi in cui ci

siano, per esempio, beni immobili o quote di partecipazione societaria per i quali il capostipite ritenga prioritario mantenere l'unitarietà nel tempo ed evitare che con il susseguirsi delle generazioni, anche parenti acquisiti, ne risultino proprietari. Infatti, in caso di apertura della successione di uno dei soci, salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli altri devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi se questi acconsentono. Il regime fiscale prevede, in linea generale, che i redditi delle società semplici siano imputati ai soci che risultino tali alla fine dell'anno, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili. Sono esclusi dalla base imponibile i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte, fra cui la quasi totalità dei redditi di natura finanziaria. Il legislatore fiscale è intervenuto di recente (con il decreto Liquidità) a razionalizzare l'imposizione fiscale dei dividendi percepiti dalle società semplici. Il nuovo meccanismo del *look through*, che prevede la tassazione del dividendo secondo il regime fiscale proprio del socio al momento del pagamento, ha eliminato la doppia imposizione che si creava in applicazione della disciplina previgente, rendendo lo strumento in esame maggiormente interessante anche con riferimento alla detenzione di partecipazioni societarie. **F**

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

